



RISO, VARATA LA NUOVA OCM

La Commissione europea ha varato la riforma dell'Organizzazione del mercato comune del riso.

Il provvedimento consta di due aspetti principali: un incremento dell'aiuto diretto per i produttori di riso e l'abolizione del prezzo di intervento. Per tutelare gli agricoltori da possibili perturbazioni di mercato è previsto, inoltre, l'ammasso privato.

Il commissario europeo per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca Franz Fischler ha così commentato la proposta: «La situazione attuale è diventata insostenibile: il 20% della produzione comunitaria va all'intervento pubblico, provocando ingenti spese, anche perché il riso nei magazzini tende a deteriorarsi. Gli obiettivi della riforma sono una maggior considerazione per la situazione di mercato, nessuna scorta di intervento, norme più semplici e trasparenti e nuove opportunità di mercato per i nostri risicoltori».

Gli Stati interessati sono l'Ita-

lia (in media il 52% della produzione), la Spagna (30%), la Grecia (8%), il Portogallo (6%) e la Francia (4%).

Una maggiore produzione, superfici più estese e maggiori importazioni di riso, associate alla riduzione delle esportazioni sovvenzionate in seguito all'accordo Gatt, hanno provocato gravi squilibri sul mercato europeo del riso. Sia per il riso *laponica* (a grani tondi e medi) che per il riso *Indica* (a grani lunghi) la produzione comunitaria è aumentata dal 1995 al 1998, per tornare poi a livelli normali. Mentre la produzione di riso *Indica* è continuata ad aumentare a seguito della domanda degli Stati membri settentrionali, la produzione del riso *laponica* è diminuita.

Le importazioni, per lo più di riso *Indica*, sono aumentate dal periodo 1994-95.

La proposta di riforma dell'Ocm è stata fortemente criticata dai risicoltori italiani, soprattutto per l'abolizione del prezzo di intervento, l'ipotesi di riduzione dei terreni coltivati e le importazioni a dazio agevolato. □

(Foto Arch. Promodis)



IN BREVE

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione sul sistema obbligatorio europeo d'identificazione dei bovini e di etichettatura della carne, che entrerà in vigore il 1° settembre 2000. Il principale obiettivo di questo nuovo regolamento è quello di permettere al consumatore di conoscere l'origine della carne che acquista.

Il progetto prevede la creazione del sistema obbligatorio in due fasi: a partire dal prossimo settembre gli operatori del settore dovranno far figurare sull'etichetta alcune informazioni relative alla carne ed al luogo di macellazione dell'animale, mentre dal 1° gennaio 2003, essi dovranno aggiungere le informazioni relative all'origine degli animali (luogo di nascita, di allevamento e di macellazione).

* * *

Le proteste dell'Italia contro una direttiva europea che rischiava di equiparare il miele ad un prodotto industriale hanno dato i loro frutti. Il Consiglio dei ministri dell'Ue ha accolto le richieste italiane, sostenute anche da Francia, Belgio, Spagna, Grecia e Portogallo, approvando una normativa che obbliga a specificare, nell'etichetta del miele non destinato al consumo diretto, la scritta "miele destinato all'industria".

Lo schieramento dei Paesi del Sud Europa ha avuto quindi la meglio nei confronti dei Paesi del Nord che proponevano la dicitura "miele per pasticcerie". La non obbligatorietà dell'etichettatura, oppure un'etichettatura fuorviante, come quella proposta dai Paesi nordeuropei, avrebbe consentito la vendita di prodotti costituiti in larga parte da surrogati, spacciandoli per prodotti tradizionali.

* * *

Il Comitato per la gestione dei cereali dell'Ue ha approvato una proposta della Commissione europea che consente agli agricoltori, costretti alla distruzione delle piante e del raccolto di colza contenenti organismi geneticamente modificati non autorizzati, a beneficiare di pagamenti in virtù della regolamentazione attuale in materia dei tradizionali pagamenti a superficie. Non si tratta di un aiuto d'emergenza, ma di una deroga alle regole in vigore. «Gli agricoltori non dovranno subire le conseguenze finanziarie di una situazione di cui non sono responsabili» ha dichiarato il commissario Fischler nel commentare la decisione. □

Per ulteriori informazioni:

Carrefour Emilia,
via Bolognesi, 2 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522.278019 - Fax 0522.518956
E-mail: carrefour@crpa.it
<http://carrefouremilia.crpa.it>



RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE CE

□ Regolamento (CE) n. 1177/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa. *Gazzetta Ufficiale CE L 131 del 1° giugno 2000.*

L'aiuto per la canapa è concesso soltanto per le varietà per le quali è stato constatato dalle analisi che il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non supera certi limiti. Dopo la definizione, nel 1989, del metodo comunitario per la determinazione quantitativa del THC nelle varietà di canapa, le conoscenze scientifiche in materia sono progredite. Occorre quindi definire un nuovo metodo più adatto alle esigenze e alle possibilità attuali.

□ Regolamento (CE) n. 1237/2000 della Commissione del 14 giugno 2000 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciropate e/o conservate nel succo naturale di frutta. *Gazzetta Ufficiale CE L 141 del 15 giugno 2000.*

Il prezzo minimo è pari a 28,368 euro per 100 chilogrammi netti, franco produttore, per le pesche destinate alla produzione di pesche sciropate e/o conservate nel succo naturale di frutta, mentre l'aiuto alla produzione è pari a 4,134 euro per 100 chilogrammi netti.

□ Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio

2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo. *Gazzetta Ufficiale CE L 143 del 16 giugno 2000.*

Il regolamento stabilisce le modalità di impianto di vigneti, i premi per l'abbandono, la ristrutturazione e riconversione, informazioni e disposizioni generali del regolamento (CE) n. 1493/1999. La novità introdotta è che gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o reimpianti di viti o di sovrainnesti, rispetto a quelle stabilite nel regolamento stesso.

Il documento prevede anche l'estirpazione obbligatoria delle superfici piantate in violazione delle norme di limitazione di impianto. I prodotti vitivinicoli, elaborati a partire da uve provenienti da tali superfici prima della relativa estirpazione, non devono perturbare l'equilibrio del mercato e devono quindi essere distillati. Se un produttore è obbligato a distillare i prodotti a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie, non può beneficiare di alcun aiuto della Comunità per la distillazione o il distillato.

La concessione di diritti di nuovo impianto avverrà in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, oppure in caso di superfici destinate a sperimentazione viticola. Inoltre saranno concessi diritti

di nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. (*vino di qualità prodotto in una regione determinata, ndr*) o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica; tali diritti possono essere concessi soltanto qualora sia stato riconosciuto che la produzione del vino in questione è largamente inferiore alla domanda. Tali regole si applicano a decorrere dal 1° agosto 2000.

□ Decisione della Commissione del 29 giugno 2000 relativa ad alcune misure di protezione in merito alla malattia di Newcastle in Italia. *Gazzetta Ufficiale CE L 158 del 30 giugno 2000.*

Una serie di focolai della malattia di Newcastle (*o pseudo peste aviaria, ndr*) si sono manifestati in più regioni italiane. Controlli e misure di protezione supplementari sono stati istituiti con ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La situazione della malattia rischia di mettere in pericolo il patrimonio avicolo in altre parti della Comunità a seguito di scambi di pollame vivo e delle relative uova da cova. La vaccinazione è uno strumento efficace di lotta contro la malattia di Newcastle: pertanto un programma di vaccinazione deve essere approntato dall'Italia e soltanto il pollame vaccinato e le relative uova da cova possono essere spediti in altri Stati membri. □

PROPOSTE IN DISCUSSIONE

* Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. COM(2000) 286 def.

* Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. COM(2000) 293 def.

* Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. □

GLOSSARIO
Guida alle istituzioni Ue

IL MEDIATORE EUROPEO

Chi è: una personalità di spicco in ambito politico e giuridico nominato dal Parlamento europeo. L'incarico dura 5 anni.

Funzioni: esamina le denunce dei cittadini contro casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni comunitarie (difensore civico); non può trattare casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali.

Sede: Strasburgo.